razione dovrebbe pertanto realizzare un indispensabile strumento operativo di 2° grado, comune a tutti.

Si è pertanto già preso contatto con tecnici specialisti (purtroppo non facilmente reperiti) ai quali verrà conferito incarico di redigere una *relazione* ed un *progetto di massima,* con indicazione delle necessità di base per la rifondazione (spazi-risorse finanziarie - organico del personale). Sulla base di tale relazione e progetto si promuoverà una *consultazione* tra tutti gli iscritti all'Albo, che raccoglierà suggerimenti ed apporti, ed orienterà il Consiglio sulle conseguenti delibere, anche di spesa, per la realizzazione del progetto.

Quanto interessi tutti i colleghi, questa rifondazione della biblioteca, emerge anche da confortanti incoraggiamenti e suggerimenti pervenuti da più parti già in questa prima fase; fra altri dagli avvocati *Gianni Scagliarini* e *Tullio Sturani.*

I NUOVI LIMITI ALLE IMPUGNAZIONI DEL DIFENSORE DEL CONTUMACE

di Achille Melchionda

Crediamo fare cosa utile ai colleghi penalisti richiamando la loro attenzione sulla recente legge 23 gennaio 1989 n. 22 (*Gazz. uff.* 30/1/89 n. 24), stranamente passata un po' in sordina, tanto che ancora di recente – e comunque già dopo la sua entrata in vigore – non pochi avvocati e procuratori sembravano ignorarla del tutto.

Come è invalso da qualche anno a questa parte (l'esempio più significativo è offerto dalla legge 5/8/88 n. 330 «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale»), il legislatore del processo penale anticipa, con apposite leggi, istituti particolarmente qualificanti del nuovo codice di procedura penale; quanto meno quelli che possono essere isolati dal contesto della più ampia e radicale riforma.

In tale politica rientra la legge 22/1989, come si evince dal seguente raffronto (benchè non puntualissimo):

articoli modificati	*nuovo codice*
183-bis	175
192	571.3
497	485 e 486
498	487.1, 4, 5
501	487.3
520	603.4

Sostanzialmente la nuova disciplina della contumacia è più garantista. Basti osservare che viene introdotta, in aggiunta alla prova di assenza legittima come causa di rinvio del dibattimento e ulteriore notifica del decreto di citazione, l'ipotesi della *probabilità* di un legittimo impedimento a comparire (nuovo art. 497.3, che anticipa il disposto dell'art. 485.2 del futuro codice).

Dove il nuovo sistema appare, invece, più restrittivo è nella limitazione del potere di impugnativa da parte del difensore. E proprio di questo è opportuno tracciare qualche considerazione.

Più che dalla *Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale* (sul punto, alquanto generica), emerge dalle relazioni che accompagnarono i disegni di legge 1706/87 e 1708/87 (tradotti poi nella legge 22/89 che veniamo commentando) la *ratio* del contenimento del potere di impugnativa del difensore del contumace, ora possibile soltanto in forza di «specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste». Si perseguono chiaramente due scopi: forzare il costume della ingiustificata contumacia, e limitare quanto più possibile (rendendole di fatto disagevoli) le impugnazioni.

Sotto il primo profilo si tenga presente che in altri Stati o si ricorre all'accompagnamento coattivo del contumace (ad es., negli U.S.A., in Germania), o non se ne consente la difesa tecnica (ad es., in Svizzera).

Quanto alla limitazione delle impugnazioni, è facile prevedere che vi incappearanno i latitanti, gli evasi, gli irreperibili; salvo

che costoro, prima di mettersi nelle rispettive suddette condizioni, non abbiano provveduto a munire il difensore di uno *specifico mandato.*

Due parole su questo, allora. Non va certamente confuso con il «mandato speciale» che può essere rilasciato a mezzo di notaio; ovvio, peraltro, che ove a questo si ricorra, con inserimento anche della delega ad impugnare in caso di costumacia, esso assorbirà il meno impegnativo «mandato specifico».

La locuzione sta a significare dunque, letteralmente, mandato (se rilasciato *prima* del giudizio contumaciale) contenente anche una esplicita delega a proporre impugnazione, qualora il mandante dovesse non comparire (senza giustificato motivo) al dibattimento.

In definitiva, nulla di particolarmente complicato: sarà sufficiente (e prudente) che ogni difensore faccia inserire, nel mandato difensivo, anche una formula del tipo «delego altresì il nominato difensore a proporre impugnazione nel mio interesse, a norma dell'art. 192 c.p.p., qualora il dibattimento abbia a celebrarsi in mia contumacia», o di tipo equipollente.

L'importante è che ogni difensore (specialmente se penalista occasionale o ... dilettante) abbia ben presente che l'art. 192 c.p.p. ha subìto un'importante modifica; e che così sarà anche nel futuro nuovo processo penale.

Otto regole per l'opinamento delle note

di Umberto Fratta

Tra le funzioni attribuite al Consiglio dell'Ordine dalla legge professionale vi è anche quella dell'opinamento delle note.

Tale attività, in questi ultimi anni, è andata via via crescendo e per numero di parcelle sottoposte al giudizio dell'Ordine e per importo. Ne è conseguito un notevole dispendio di tempo da parte del Consiglio, aggravato per di più dalla non sempre corretta predisposizione ed impostazione delle note stesse. Riteniamo quindi opportuno enunciare brevemente alcune norme alle quali preghiamo vivamente i Colleghi, anche nel loro stesso interesse, di volersi attenere.

1) Il Consiglio può opinare *solo gli onorari,* e non anche spese e competenze procuratorie, per cui nella redazione della parcella gli onorari devono essere tenuti ben distinti e separati da ogni altra voce, e deve esserne indicato il totale.

2) Il Consiglio *non* opina il 10% degli onorari e delle competenze che, ai sensi dell'art. 15 della Tariffa, vanno aggiunti alla parcella sotto la voce «spese generali».

3) Il Consiglio (salvo il caso in cui vi sia ricorso in prevenzione) opina gli onorari sulla fede dell'esposto, e pertanto necessita di tutti gli elementi utili al fine di accertare e valutare l'entità della pratica e la rilevanza della stessa. Pertanto è necessario:

a) indicare il valore della pratica;

b) specificare e quantificare le singole attività svolte (es. numero dei colloqui, numero delle telefonate, numero delle lettere, ecc.);

c) allegare copia dei documenti dai quali si desuma l'attività prestata (es. veline atti giudiziari, copie contratti, copie lettere, ecc.);

d) indicare partitamente le varie pratiche svolte in caso di pluralità di attivitàà per lo stesso cliente ed esposte in unica parcella.

4) L'aumento previsto dall'art. 5 della Tariffa nel caso di assistenza a più parti nel medesimo giudizio, è anch'esso soggetto alla valutazione del Consiglio. In tale ipotesi pertanto il professionista che intendesse avvalersi di tale aumento dovrà esporlo nella parcella presentata per l'opinamento.

5) Le «voci» della Tariffa (ancorchè ormai da tempo superate e necessitanti di adeguamento anche alle nuove forme di attività professionale) sono specifiche ed assai limitate nel numero, per cui si richiede che, nell'esporre le varie componenti degli onorari, si faccia espresso e preciso riferimento alle «voci» stesse, non essendo possibile prendere in considerazione altri e diversi titoli.